



Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti
DIPARTIMENTO PER I TRASPORTI, LA NAVIGAZIONE,
GLI AFFARI GENERALI ED IL PERSONALE
Direzione Generale per la Motorizzazione
Divisione 3

Prot. ingresso n. 12886
Prot. in uscita n. 16200

Roma, 5.07.2018

Rif. n. 101035 del 25.05.2018

Alla AI C.S.R.P.A.D. di ROMA
csrpap-roma@pec.mit.gov.it

OGGETTO: Inquadramento di veicoli appartenenti alla categoria N in macchine operatrici semoventi con capacità di carico.

Con la nota a riferimento, codesto Centro ha chiesto chiarimenti in merito ad alcune problematiche presenti a seguito delle trasformazioni in macchine operatrici di veicoli già immatricolati in precedenza nella categoria N.

Premesso che le disposizioni che disciplinano la materia delle trasformazioni dei veicoli delle categoria N in macchine operatrici sono rivolte a garantire la sicurezza della circolazione stradale nel rispetto della destinazione delle stesse macchine stabilite dall'articolo 58 del Codice della Strada, per quanto riguarda i vari punti della nota si riportano di seguito in maniera sintetica le seguenti osservazioni che richiamano e non modificano le precedenti disposizioni in materia:

- 1) si conferma che le disposizioni dettate dalla circolare n. 104556 del 3 dicembre 2009 si riferiscono a tutti i veicoli di origine appartenenti alla categoria N;
- 2) si conferma che il veicolo oggetto della trasformazione, dai documenti della precedente categoria N di appartenenza, deve risultare in regola con gli obblighi della revisione; la circostanza che il veicolo sia in regola con la revisione attesta il rispetto dei requisiti di sicurezza della circolazione;
- 3) nel caso di veicolo già circolante non si ritiene di dover richiedere la deroga alla normativa sulle emissioni inquinanti e sulla potenza del motore in quanto come veicolo di categoria N di origine è rispondente a normative sulle emissioni più restrittive di quelle delle M.O;
- 4) è necessario il nulla osta della casa costruttrice del veicolo con riguardo agli interventi sulla limitazione di velocità, di cui all'art. 236 del Regolamento del C.d.S.; qualora il nulla


osta non venga rilasciato per motivi diversi da quelli di ordine tecnico il nulla osta può essere sostituito da una relazione tecnica, firmata da persona a ciò abilitata,

- 5) è richiesta una relazione tecnica con evidenziati, tra gli altri, la tipologia di trasformazione effettuata per la riduzione della velocità massima, il calcolo della velocità calcolata, il tipo di attrezzature applicate, dimensioni e masse con ripartizioni della massa complessiva, eventuali disegni quotati o fotografie (anteriore, laterale e frontali) evidenzianti la posizione dei prescritti dispositivi di illuminazione e segnalazione luminosa (compresi dispositivi supplementari a luce lampeggiante di tipo approvato), la posizione degli specchi retrovisori, la posizione dell'avvisatore acustico e la posizione dei fermi meccanici, o valvole di blocco, per la circolazione stradale, sulle attrezzature di lavoro e sui comandi delle stesse, la luce targa ed il supporto targa in conformità con la categoria, tipo di intervento per far in modo che sia impossibile avviare il motore se tale operazione rischia di provocare uno spostamento incontrollato del veicolo;
- 6) si conferma la circolare prot. n. 15404/DIV3/B del 30.05.2012; pertanto in applicazione della direttiva 2010/52/UE, ricorre la redazione del manuale di istruzioni che accompagna la macchina;

Si precisa, inoltre, che nella relazione di cui al punto 5) si dovrebbe dare evidenza al tipo di attività che la macchina operatrice andrà a svolgere, in quanto la stessa è destinata all'esecuzione esclusivamente o principalmente di un lavoro, ovvero al semplice spostamento di cose connesse con il ciclo operativo della macchina stessa o del cantiere, così come specificatamente disciplinato dall'articolo 58 del Codice della Strada.

La funzione di una macchina operatrice non è infatti quella di effettuare trasporto di persone o cose non connesse al ciclo operativo della macchina o del cantiere. Peraltro, proprio in virtù delle loro caratteristiche, le macchine operatrici sono destinate ad essere utilizzate saltuariamente per la circolazione su strada.

IL DIRETTORE DELLA DIVISIONE
(Dott. Ing. Fausto Fedele)





Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti

DIPARTIMENTO PER I TRASPORTI, LA NAVIGAZIONE, GLI AFFARI GENERALI ED IL PERSONALE

Direzione Generale Territoriale del Centro

Centro Superiore Ricerche e Prove Autoveicoli e Dispositivi

Via di Settebagni, 333 - 00139 ROMA Tel. 06872881

e-mail: direzione_csrapad@mit.gov.it PEC: csrapad-roma@pec.mit.gov.it

Roma, 25-05-2018

Direzione Generale per la Motorizzazione
Div. 3
Via G. Caracci 36
00157 Roma

OGGETTO: Inquadramento di veicoli appartenenti alla categoria N in macchine operatrici semoventi con capacità di carico.

Sono state presentate a questo Ufficio due istanze per l'inquadramento di veicoli di cat.N in macchine operatrici semoventi, da parte della Regola Team ed in nome e per conto della ditta Tecotec S.r.l.

Poiché si è ritenuto che la documentazione fornita fosse incompleta sono state chieste le opportune integrazioni.

La Regola Team, nella persona del suo amministratore sig. Michele MORASSUT, ha contestato le richieste nonché la normativa presa a riferimento, che si ritiene debba essere applicata per il cambio di categoria di cui sopra.

La circolare prot. 104556 del 3 dicembre 2009 all'oggetto fa riferimento a veicoli di categoria N1, per poi dare indicazione su come operare per la trasformazione di veicoli classificati N: sembra evidente che N1 sia un refuso e poiché anche questo è stato contestato, si chiede di precisare.

Si ritiene che i veicoli di cat.N oggetto della trasformazione, oltre che immatricolati come autocarro, all'atto dell'istanza di cambio categoria, debbano essere in regola con gli obblighi della revisione e quindi regolarmente circolanti: si chieda se questa interpretazione sia corretta.

Non ci sono dubbi per questo Ufficio che debba essere accertata la rispondenza alla normativa vigente per le macchine operatrici ma, chi presenta l'istanza, deve fare esplicita richiesta di deroga alle norme antinquinamento ed all'accertamento della potenza.

Si chiede di confermare la necessità del nulla-osta, di cui al punto 5) della circolare, per le operazioni tecniche compiute sul veicolo al fine della riduzione della velocità, in quanto l'art. 236 del Regolamento di Esecuzione del C.d.S., sembra non prevederlo a tale riguardo.

Dovendo quindi istruire la pratica per l'approvazione in esemplare unico del veicolo come macchina operatrice, questo Centro Prove ritiene che debba essere fornito un fascicolo informativo completo di schemi, disegni, fotografie, descrizione delle operazioni effettuate per la riduzione della velocità e quant'altro utile: si chiede di confermare o meno.

Come previsto dalla circolare prot. 15404/DIV3/B del 30 maggio 2012, "in sede di omologazione o di approvazione in unico esemplare", deve essere presentata copia del manuale di uso e manutenzione, redatto nelle forme indicate ed in riferimento alle norme citate: ciò è stato contestato dalla Regola Team asserendo che il manuale va fornito solo all'utilizzatore finale; quale è l'interpretazione corretta?

Al fine di dirimere tutte le controversie emerse e di uniformare il comportamento operativo dei vari Uffici, sembra necessario che codesta Div.3 si esprima su quanto rappresentato ed indichi la normativa vigente da prendere a riferimento, in particolare riguardo alle attuali validità delle circolari sopra.

Si allegano copie delle mails intercorse tra l'ing. Giuliano DI IORIO del C.S.R.P.A.D. ed il sig. Michele MORASSUT amministratore della Regola Team.

Il direttore
dott. ing. Graziano TABELLI

